

nale. Ed ove ciò non sia possibile, a me basta di aver richiamata l'attenzione dell'Assemblea nella importante opera di revisione che sta compiendo la menzionata Commissione; e, data la lacuna notata a tal riguardo nella relazione dell'onorevole Alfieri, mi correva l'obbligo di affermare che tale opera di revisione dovrà senza dubbio estendersi anche alla legge doganale e alle modificazioni ora proposte.

In tal modo, si elimineranno altre confusioni ed anomalie, e l'Italia, madre del diritto, vedrà impressi, anche nella legislazione finanziaria penale, i segni rinnovatori del regime fascista. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ALFIERI, *relatore*. Credo che la proposta del collega D'Ambrosio possa essere accolta, in quanto non si opponga all'applicazione della legge, ma tenda soltanto ad introdurre le opportune modificazioni che egli ha accennato. La Giunta dei trattati è stata investita di questa riforma che ha per oggetto provvedimenti di carattere urgente per ostacolare il contrabbando; e da ciò deriva la necessità che la legge sia interamente osservata.

Ritengo tuttavia che le modificazioni proposte dall'onorevole D'Ambrosio possano essere accettate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dare assicurazione all'onorevole D'Ambrosio che la Commissione, della quale fa parte anche lo stesso onorevole D'Ambrosio, estenderà il suo esame alla legge doganale. Non è però possibile sospendere l'approvazione della legge in esame, che contiene disposizioni di natura tecnica e che hanno una grande importanza per la repressione del contrabbando.

Quando la Commissione composta di rappresentanti del Ministero delle finanze, della giustizia, e di un rappresentante della Avvocatura erariale avrà esaminato tutte le leggi amministrative finanziarie, dove sono contenute disposizioni penali, e avrà proposto delle soluzioni con un criterio unico, verrà emanato un provvedimento col quale, come alle altre leggi fiscali, queste disposizioni si estenderanno anche alle leggi doganali.

Non sappiamo ancora se le conclusioni di questa Commissione verranno fra poco tempo o fra qualche mese, e quindi non sarebbe possibile sospendere l'approvazione di

questa legge per un periodo di tempo che può essere anche lungo. Spero che la Commissione giungerà al più presto al termine di questi lavori, e con queste assicurazioni di provvedere in merito anche alle leggi doganali credo che l'onorevole D'Ambrosio, possa dichiararsi completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Agli articoli 1, primo comma, 6, 15, quarto e sesto comma, 16, ultimo comma, 23, 36, primo e secondo comma, 37, secondo comma, 42, primo comma, 50, secondo comma, 67, 68, 78, comma secondo e seguenti, 81, primo e secondo comma, 91, 93, 94, secondo comma, lettere b) c) e d), 96, 98, quarto comma, 101, primo comma, 104, 107, 108, 116, 118, 119, primo comma, e 121 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e modificato secondo il Regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1960, sono sostituiti i seguenti:

*Art. 1, primo comma.* — Il lido del mare, le sponde nazionali del Lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati formano la linea doganale.

*Art. 6.* — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. La dichiarazione verbale è ammessa per le merci che i viaggiatori portano per loro uso, e, con decreto del Ministero per le finanze, negli altri casi consigliati da circostanze locali.

La dichiarazione scritta deve contenere:

- a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario delle merci e del suo rappresentante;
- b) il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci;
- c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;
- d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, con l'indicazione, secondo le denominazioni della tariffa, delle rispettive quantità e qualità, e, per le voci di tariffa che verranno determinate con decreto del ministro delle finanze, con l'indicazione anche delle denominazioni commerciali;
- e) il valore delle merci.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di